



CASSA MUTUA

di Previdenza ed Assistenza Dipendenti
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.4.60)

REGOLAMENTO SUSSIDI E SOVVENZIONI

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09/01/2019)

DISPOSIZIONI GENERALI

(ai sensi degli artt. 23 e 24 dello Statuto)

Articolo 1

La concessione dei sussidi e delle sovvenzioni ai Soci che abbiano almeno un anno di anzianità, salvo casi eccezionali valutati dal CdA, rientra tra gli scopi mutualistici ed assistenziali che la "Cassa Mutua" si prefigge e che risultano chiaramente sanciti dall'art. 2 dello Statuto vigente.

Articolo 2

La misura degli importi dei sussidi e delle sovvenzioni è stabilita dal Consiglio di Amministrazione annualmente.

Articolo 3

Per i casi di decesso del familiare, al Socio richiedente è corrisposto un sussidio nelle seguenti misure :

- | | |
|--|-------------------|
| a) per decesso del coniuge, del/della figlio/a | €. 800,00; |
| b) per decesso del genitore | €. 400,00. |

L'istanza di sussidio (con l'apposita modulistica) unitamente al certificato di decesso, dovrà pervenire alla Cassa Mutua entro e non oltre un anno dall'evento.

Articolo 4

In caso di decesso del Socio, la misura della sovvenzione, così come sancito dall'art. 24 dello Statuto, viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione e non può essere inferiore a **€ 2.000,00**.

Articolo 5

Per casi di comprovato stato di necessità del Socio, di cui all'art. 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione di un sussidio fino ad un importo massimo di **€3.000,00**. A tal fine, il Socio è tenuto a produrre, unitamente all'istanza (con l'apposita modulistica), debita documentazione attestante il grave stato di necessità.

La Presidente
Alessandra Stefani